



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2013

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'articolo 106 all'articolo 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 Funzioni

1. I matrimoni sono celebrati pubblicamente dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale di Stato Civile, al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali.
2. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio da cittadino/a italiano/a, avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del DPR 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, con un anticipo di almeno 30 giorni.
3. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione. La sottoscrizione per accettazione sarà comunicata alla Prefettura.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 396/2000.
6. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 Matrimonio su delega

1. Nel caso in cui il matrimonio avvenga su delega di un altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) delega del comune di residenza;
 - b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
 - d) ricevuta di pagamento della tariffa prevista;
 - e) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4 Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri, essi dovranno dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. In caso contrario, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'interprete individuato dovrà essere comunicato all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 5 Modalità di richiesta del servizio

1. La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 giorni precedenti la data prescelta.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio di Stato Civile, verificata la disponibilità della sala e degli eventuali delegati, accorderà l'autorizzazione per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Non è consentita la celebrazione di matrimoni simbolici.

Art. 6 Individuazione degli immobili comunali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili

1. Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, in uno dei seguenti immobili comunali:

- sala antistante l'ufficio del Sindaco posta al 1° piano della sede municipale;
- Villa Carrara Bottagisio.

2. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del codice civile ("se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito").

Art. 7 Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono riportati nella seguente tabella:

Luogo celebrazione	RESIDENTI	NON RESIDENTI
Sala 1° piano sede municipale	0	400,00
Villa Carrara Bottagisio	0	500,00

2. I pagamenti dovranno essere effettuati, almeno 10 giorni prima dalla data di celebrazione, direttamente alla Tesoreria del Comune, riportando nella causale la dicitura "prenotazione sala per matrimonio civile" accompagnata dall'indicazione degli sposi e della data del matrimonio.

3. Le copie delle quietanze dovranno essere inviate all'Ufficio di Stato Civile.

4. Le tariffe potranno essere soggette ad adeguamento annuale mediante deliberazione di Giunta comunale.

Art. 8 Orari

1. I matrimoni civili sono celebrati dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del Comune e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.30.

2. Eventuali diverse richieste saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Organizzazione del servizio

1. La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti, su appuntamento.

2. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni precedenti la data di celebrazione.

Art. 10 Allestimento della location

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare (con fiori) il luogo dove dovrà essere celebrato il matrimonio, fermo restando che, alla fine della cerimonia, dovranno provvedere alla rimozione tempestiva ed integrale degli addobbi.

2. Non è consentito addobbare le sale con candele accese e/o con petali.

3. La sala utilizzata dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

4. E' consentito l'uso di apparecchi di ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.

5. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno degli immobili utilizzati per la cerimonia. Nei medesimi immobili non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati alla celebrazione del matrimonio.

6. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti e/o ad eventuali danni cagionati a terzi.

7. Qualora si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 11

Prescrizioni per l'utilizzo

1. A partire dall'orario scelto per la celebrazione del matrimonio, l'immobile comunale e le sue adiacenze resteranno a disposizione degli interessati per la durata massima di un'ora. Questo lasso di tempo dovrà comprendere lo svolgimento della cerimonia e lo scatto di fotografie.
2. L'ingresso nella zona a traffico limitato è ammesso solo per l'automobile degli sposi, previa autorizzazione da richiedere al Comando della Polizia Locale (nel rispetto delle norme di circolazione).

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia e dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale addetto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.